

I GIURISTI E I GIUDICI PIACENTINI IN ETÀ VISCONTEA TRA ATTIVITÀ LEGISLATIVA E AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (1336-1391)

EMANUELA FUGAZZA *

1. Premessa.

L'età viscontea è da sempre oggetto delle attenzioni della storiografia, la quale – è noto – ha prodotto sul tema una letteratura copiosissima. Eppure, come anche la più recente ricerca storica ha messo chiaramente in luce, intorno ai Visconti e alle vicende che hanno condotto all'affermazione del loro dominio vi è ancora molto da indagare.

Con questo intervento intendo prendere in esame per una singola città, Piacenza, un aspetto della politica viscontea che per altri centri del dominio è stato oggetto di indagini ampie ed esaustive che costituiscono tuttora un punto fermo. Mi riferisco alle ricerche di Claudia Storti in ordine alle riforme del processo civile che i signori di Milano realizzano a partire da Azzone in un'ottica di accentramento del proprio potere e all'atteggiamento che essi mostrano nei confronti del ceto giuridico delle varie città soggette al loro controllo¹. È oggi noto che nell'arco di qualche decennio, dagli anni Quaranta del Trecento sino alla fine del secolo, i Visconti si propongono di uniformare il rito civile in tutte le città loro sottomesse e nel contempo tentano di estromettere i colleghi dei giureconsulti cittadini dall'amministrazione della giustizia per affidarla a giuristi della propria curia.

* *Relazione presentata in occasione degli "Incontri di Studio del M.Æ.S." del 13 maggio 2011.*

¹ C. STORTI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 47-18.

Se per Milano e per altre città si conoscono i provvedimenti adottati dai signori e le reazioni che essi hanno scatenato tra i membri dei locali *Collegia iurisconsultorum*, per Piacenza le riforme viscontee relative al processo civile e al ruolo dei giudici collegiati nella gestione degli affari giudiziari non sono ancora stati oggetto di un esame specifico.

Con il presente contributo mi propongo di indagare, con riguardo alla città emiliana, questi due aspetti della politica viscontea. Le fonti che prenderò in esame sono anzitutto gli statuti cittadini che a partire dagli anni Trenta del Trecento sino alla fine del secolo vengono più volte riformati. In secondo luogo, prenderò in considerazione i decreti signorili, raccolti in appendice alle redazioni statutarie superstiti. Infine, dedicherò speciale attenzione alle sentenze emesse dai tribunali locali, tuttora in grandissima parte inedite, al fine di verificare se e in che termini le riforme trovino concreta applicazione presso le corti piacentine.

Punto di partenza sarà l'avvento al potere di Azzone Visconti nel 1336. Quando questi conquista Piacenza, il collegio dei giudici è il reale detentore del potere giudiziario. Sia lo statuto vigente, promulgato nel 1323 quando la città faceva parte dei dominî della Chiesa², sia la prassi seguita dai tribunali cittadini riconoscono infatti ai giudici collegiati il monopolio dell'amministrazione della giustizia. Il *volumen statutorum*, confermando scelte del legislatore locale che risalgono verosimilmente agli anni immediatamente successivi alla metà del Duecento, individua nel *consilium sapientis iudiciale* l'istituto cardine del processo civile³: qualora una

² Dello statuto del 1323, che è il più antico *liber statutorum* piacentino noto integralmente, esiste un solo testimone manoscritto conservato a Pavia presso la Biblioteca universitaria con la segnatura Ms. Aldini 263 (d'ora innanzi semplicemente *Statuto 1323*). Sui caratteri paleografici e codicologici di tale manoscritto, A. RIVA, *Piacenza*, in *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Fonti per la storia dell'Italia medievale, *Subsidia* 6) Roma 1998, pp. 372-374. Sulla formazione, i caratteri generali e i contenuti dello statuto in parola, mi sia consentito rinviare a E. FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia in un comune dell'Italia padana, Piacenza e i suoi statuti (1135-1323)*, Padova 2009, pp. 231-349.

³ Stando ai dati offerti dalle fonti superstiti, i più antichi *capitula* piacentini in tema di *consilium sapientis iudiciale* risalgono agli anni Sessanta del Duecento. Per un esame di detti capitoli e per la loro edizione, FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia*, cit., pp. 158-164 e pp. 385-386.

o entrambe le parti ne facciano richiesta, l'autorità giurisdicente ha l'obbligo di assumere il parere di uno o più membri del *Collegium iudicum*, sia per decidere "diffinitive" sia per risolvere questioni incidentali, ed è altresì tenuta a uniformare la propria decisione a quanto espresso dal giurista dotto⁴. Le sentenze superstiti rivelano uno *stylus iudicandi* che fino agli anni Trenta del Trecento non si discosta mai dallo *ius municipale*. I testi dei *consilia* di cui si è conservata memoria testimoniano infatti un ricorso costante da parte dei magistrati cittadini alle consulenze dei giuristi di professione ai quali viene spesso delegato anche il compimento dell'istruttoria⁵; un fatto, questo, che comprova ulteriormente il ruolo di assoluto spicco che i giudici collegiati piacentini ricoprono nell'amministrazione della giustizia civile.

2. La signoria di Azzone Visconti.

È il 14 dicembre 1336 quando, dopo una serie di trattative segrete, Francesco Scotti, signore della città da un anno, consegna Piacenza ad Azzone Visconti⁶. L'accordo tra i due, che riconosce al Visconti la *plenitudo potestatis* e lo designa quale "dominus et gubernator liber et generalis", è mediato dal piacentino Iacopo *de Cassio de val de Tario* ed è successivamente ratificato dal Consiglio generale⁷.

⁴ *Statuto 1323*, Libro II, Rubrica I, *De instancia causarum*, f. 11r e Rubrica XIII, *Teneantur iudices pronunciare et sequi consilium sapientis*, f. 17r.

⁵ Per un esame dei *consilia sapientis* risalenti agli anni della vigenza dello statuto del 1323, FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia*, cit., pp. 298-301.

⁶ Per un riepilogo degli avvenimenti che riportano Piacenza sotto la dominazione viscontea, dopo la breve parentesi del governo della Chiesa (1322-1336), succeduto alla signoria di Galeazzo Visconti (1313-1322), tra i cronisti I. DE MUSSIS, *Chronicon Placentinum*, in *Rerum italicarum scriptores*, edizione a cura di L. A. Muratori, Mediolani 1730, coll. 447-560: 496-497; P. DA RIPALTA, *Chronica Placentina*, edizione a cura di Mario Fillia e Claudia Binello, Piacenza 1995, pp. 102-104 e, tra la storiografia locale, G. V. BOSELLI, *Delle storie piacentine libri VI*, II, Piacenza 1804, pp. 18-20; C. POGGIALI, *Memorie storiche di Piacenza*, VI, Piacenza 1930 (ristampa ed. Piacenza 1979), pp. 146-149. Si veda anche P. CASTIGNOLI, *Il governo del legato pontificio Cardinale Bertrando del Poggetto (1322-1336)*, in *Storia di Piacenza*, III, *Dalla signoria viscontea al principato farnesiano (1313-1545)*, Piacenza 1997, pp. 27-40: 38-39.

⁷ Il testo dell'accordo è edito parzialmente in *Codex Italiae Diplomaticus*, a cura di J. C. Lünig,

Prescindendo dai contenuti del patto, peraltro noti⁸, ciò su cui intendo soffermarmi sono i nomi di coloro che, in veste di veri e propri protagonisti ovvero in qualità di testimoni, prendono parte all'atto che sancisce la dedizione dei Piacentini al signore di Milano. Arbitro è il già menzionato Iacopo *de Cassio de val de Tario*. Dal testo dell'accordo si apprende che è nobile e *sapiens*, ossia esperto di diritto. Dall'albo dei giudici trascritto in appendice allo statuto del Collegio dei giureconsulti del 1435 si evince che a far data dal 1339 apparterrà al Collegio dei giudici di Piacenza⁹. Tra i testimoni, i cui nomi sono riportati dal notaio estensore, merita segnalare Iacopo *de Strictis*, Federico *Cuppalata* e Albertino *de Rizolo*; tutti giuristi che, nel volgere di pochissimi anni, verranno cooptati nel Collegio dei giudici piacentini. Per la verità, Iacopo *de Strictis* quando fa da teste all'accordo tra Francesco Scotti e Azzone Visconti è già giudice colle-

I, Francofurti et Lipsiae 1725, coll. 403-406. Di esso esistono, a quanto mi risulta, tre testimoni manoscritti. Due sono conservati presso l'Archivio di Stato di Piacenza (d'ora innanzi ASPc), *Scotti-Douglas*, busta 1, doc. 16 e *Diplomatico degli Ospizi Civili*, cart. 79, doc. 40, che è tuttavia una copia parziale del testo. Un ulteriore testimone è stato rinvenuto da Andrea Gamberini nel cartulario della famiglia Scotti presso l'Archivio di Stato di Reggio Emilia (d'ora innanzi ASRe), *Archivio Malaspina Torello, Cartulario Scotti*, c. 1. Sul cartulario testé menzionato, A. GAMBERINI, *Il cartulario degli Scotti di Piacenza fra memoria familiare e cultura pattista*, in ID., *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005, pp. 231-244. Sul ruolo dei consigli civici in età signorile, tra la letteratura più recente, G. M. VARANINI, *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia*, in R. BORDONE – G. CASTELNUOVO – G. M. VARANINI, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari 2004, pp. 121-193: 164-168.

⁸ Per un esame delle clausole pattizie, senza pretesa di completezza, P. CASTIGNOLI, *Il comune di Piacenza nel 1300. Gli organi comunitativi e signorili*, in ID., *Liber daciurum et officiorum communis Placentiae (Anno MCCCLXXX)*. *L'appalto delle gabelle e degli uffici in un comune cittadino del dominio visconteo*, Roma 1975, pp. 9-19: 12, n. 7; R. BELLOSTA, *Le "squadre" in consiglio: assemblee cittadine ed élite di governo urbana a Piacenza nella seconda metà del Quattrocento tra divisioni di parte e ingerenze ducali*, «Nuova Rivista Storica», LXXXVII (2003), pp. 1-54: 32; GAMBERINI, *Il cartulario degli Scotti*, cit., p. 237.

⁹ *Album antiquorum Doctorum Collegii DD. Doctorum et Indicium Placentie usque ad annum 1435* edito in appendice a *Statuta collegii iuriconsultorum anno 1435*, in *Statuta varia civitatis Placentiae*, Parmae 1860, pp. 465-485: 484.

giato da cinque anni¹⁰; gli altri entreranno nel *Collegium* nel 1339¹¹.

Anche a Piacenza dunque, analogamente a quanto si è verificato a Milano alcuni anni prima, la conquista del potere da parte di Azzone Visconti avviene con il contributo e l'appoggio determinante dei giureconsulti cittadini¹². L'accordo del 14 dicembre 1336, mediato e preparato da un giurista locale che entrambe le parti hanno eletto quale proprio arbitro e "amichevole compositore", è ratificato dal Consiglio generale alla presenza e con il consenso di alcuni tra i più insigni giurisperiti piacentini, i quali, se non hanno avuto parte attiva nella predisposizione dell'atto – non vi sono tra le fonti superstiti documenti che consentano di affermarlo – nondimeno aderiscono e sostengono l'assoggettamento di Piacenza alla signoria viscontea.

2.1. Il ruolo dei giuristi nella riforma dello statuto.

Tra le attività che Azzone già all'indomani della dedizione di Piacenza reputa di speciale urgenza vi è sicuramente la revisione dello statuto cittadino. È infatti trascorsa poco più di una settimana dalla conquista della città quando il 22 dicembre 1336 viene nominata la commissione incaricata di predisporre il nuovo *volumen statutorum*, destinato a soppiantare il precedente del 1323, risalente al periodo dell'assoggettamento dei Piacentini alla Chiesa. I tempi imposti ai commissari sono strettissimi, tanto che il nuovo testo entrerà in vigore il 29 gennaio 1337¹³.

Lo statuto dei tempi di Azzone è oggi perduto¹⁴. Di esso si sono con-

¹⁰ *Album antiquorum Doctorum*, cit., p. 484.

¹¹ *Album antiquorum Doctorum*, cit., p. 484.

¹² Sul ruolo decisivo dei giurisperiti milanesi nella dedizione della loro città ad Azzone, F. CENGARLE, *La signoria di Azzone Visconti tra prassi, retorica e iconografia*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 89-116: 95-99.

¹³ *Infra* nota 16.

¹⁴ Sebbene sia stato inventariato come testimone dello statuto piacentino di Azzone, ritengo che il ms. Pallastrelli 26, conservato presso la biblioteca comunale di Piacenza (d'ora innanzi BCPC), sia una copia semplice e incompleta del codice statuario entrato in vigore successivamente al dominio di Luchino e Giovanni Visconti. Diverse sono le rubriche che contengono richiami espliciti agli zii paterni di Azzone. A titolo di esem-

servati soltanto il proemio, riportato da due codici sui quali è trascritto parte del *liber statutorum* entrato in vigore nella città emiliana rispettivamente durante e dopo la signoria di Luchino e Giovanni Visconti¹⁵, e il provvedimento di promulgazione, copiato sull'unico testimone superstite dello statuto del 1323¹⁶. Grazie al preambolo, è possibile conoscere i

pio, il capitolo *De iuramento iudicum et militum potestatis*, nel comminare una pena pecuniaria ai giudici e ai soldati del podestà che rifiutino di prestare il giuramento richiesto, contempla la possibilità che detta sanzione sia aumentata o diminuita “ad voluntatem dominorum” (f. 4v). Analogamente, la rubrica *Quod nulla provisio valeat* sancisce l'invalidità di ogni *provisio* che non sia promulgata “mandato dominorum nostrorum” (f. 12r). Ancora più esplicito e illuminante è il capitolo che punisce chiunque “comiserit contra personas magnificorum dominorum nostrorum Iohannis et Luchini civitatis Plac(entie) et episcopatus et districtus dominorum generalium (...) aliquam iniuriam realem, personalem vel verbalem” (f. 64r). A confermare che il codice in parola non può essere una copia dello statuto di Azzone si consideri inoltre la presenza di *statuta* e *additiones* approvati dal Consiglio generale della città emiliana nel luglio 1343. Tra questi mi basti segnalare il *capitulum* relativo al valore probatorio dei documenti redatti da un notaio sulla base delle imbreviature altrui (f. 9r). Che tale rubrica sia del luglio 1343 è un dato che ho potuto ricavare da un estratto statutario conservato presso l'Archivio capitolare della Cattedrale di Piacenza (d'ora in poi ACCPc) – cassettoni III, su cui essa è riportata in copia autentica e che si è rivelata una fonte preziosissima proprio per ricostruire e datare le riforme di Luchino e Giovanni. Su queste ultime, *infra* § 3.1. Per l'edizione dell'estratto in parola rinvio a FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia*, cit., pp. 397-399. Nonostante i plurimi riferimenti a Luchino e Giovanni Visconti, credo che lo statuto riportato dal ms. Pallastrelli 26 risalga a un periodo successivo alla loro signoria. Come approfondirò oltre, del *volumen statutorum* entrato in vigore durante il dominio degli zii di Azzone con buona probabilità esiste una sola copia manoscritta: BCPc, ms. Pallastrelli 30. Orbene, le differenze tra i due codici interessano i contenuti di molti *capitula*. Se si considera poi che le aggiunte e le integrazioni, che nel Pallastrelli 30 sono riportate in appendice ai libri, nel Pallastrelli 26 risultano invece inserite nel testo delle rubriche, sembra ragionevole ipotizzare che il testo statutario trascritto su quest'ultimo codice sia posteriore all'altro.

¹⁵ Si tratta dei mss. Pallastrelli 30 e 26, già menzionati *supra*, nota 14.

¹⁶ “Lecta et publicata fuerunt statuta comunis per me Guilielmmum Cugiarelum notarium super palacio comunis Placen(tie) in publica concione sono campanarum et tubarum voceque preconis premissis, presentibus dominis Galeaxio Cuppalata, Conradino de Cario iudicibus, Roberto Cebulla notario, Anrico Buragia notario, Aldrico de Prata notario, Iohane de Denavilli, Francischoto Garzo tubatore, qui dicitur Gargantus tubatore.

nomi degli statutari che tra il dicembre 1336 e il gennaio 1337 attendono all'attività legislativa. Eletti dal podestà e vicario generale Iacopo Del Canto, giurista e giudice fiorentino, e dai *sapientes super negociis comunis*, a loro volta scelti da Azzone, sono sei, sono affiancati da un notaio e sono tutti piacentini. Tre di essi, Gregorio *de Porta*, Obertino *de Arcellis* e Guglielmo Visdomino, sono qualificati espressamente *iurisperiti*¹⁷. Sebbene il proemio non aggiunga ulteriori informazioni, lasciando intendere che si possa trattare di giureconsulti laici, ossia non collegiati, altra documentazione testimonia invece la sicura appartenenza di almeno due di loro al Collegio dei giudici di Piacenza. Per la precisione, Gregorio *de Porta* è iscritto nella matricola del *Collegium* dal 1308¹⁸ e Obertino *de Arcellis* è giudice collegiato dal 1331¹⁹.

.MCCCXXXVI., indicione quinta, die mercurii vigesimonono mensis ianuarii". *Statuto 1323*, f. 116r. Il provvedimento, secondo la datazione moderna, risale al 29 gennaio 1337.

¹⁷ Si riporta qui di seguito parte del proemio in parola: "Infrascripta sunt statuta Deo propicio in perpetuum valitura facta, condita et ementa et corecta et su(m)pta etiam ex statutis olim bone memorie condam domini Galiaz Vicecomitis (...) t(em)pore potestarie nobilis et sapientis viri domini Iacobi Dalcanto de Florencia, tunc potestatis Placentie civitatis ipsius eiusque magnifici domini Azonis et cetera vicarii generalis et exgravatoris, per infrascriptos statutarios, videlicet nobiles et sapientes viros dominos Raynaldum Zanardum militem, Gregorium de Porta, Obertinum de Arcellis, Gulliermum Vicedominum iurisperitos, Bertolinum Scotum, Angelinum Anguxolam nec non et discretum virum dominum Guilliermum Cugiarellum notarium ipsorum statutorum, ellectos et ellectum per dictum dominum potestatem et vicarium ac sapientes ellectos per prefatum dominum nostrum super negociis comunium Placentie presidentes, ut de ipsis omnibus plene constat in libris provixionum factis .MCCCXXXVI., indicione quinta, die .XXII. mensis decembris". BCPc, Ms. Pallastrelli 26, f. 2v. e Pallastrelli 30, f. 85v.

¹⁸ *Album antiquorum Doctorum*, cit., p. 483. La sua appartenenza al Collegio si ricava altresì dal parere che tutti i giudici collegiati, tra i cui nomi compare anche il suo, il 18 febbraio 1308 hanno espresso a favore della giurisdizione del comune di Piacenza nei confronti di un converso, accusato di avere commesso alcuni reati. L'atto in oggetto è edito in *Il Registrum Magnum del comune di Piacenza* (d'ora innanzi RM), a cura di E. Falconi e R. Peveri, IV, Milano 1988, doc. 1302. Con il titolo di *index* presterà la propria consulenza "super diffinitiva" anche in un processo del novembre 1338. ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 84 doc. 60. Un Gregorio *de Porta index* figurerà altresì tra i testimoni di una compravendita del 23 luglio 1341, edita in RM, III, doc. 878.

¹⁹ *Album antiquorum Doctorum*, cit., p. 483. Come *index* sarà tra i testimoni di una compra-

2.2... e nell'amministrazione della giustizia.

Il ceto dei giuristi, che ha appoggiato l'assoggettamento di Piacenza alla signoria viscontea e che non è stato estromesso dalla delicata attività di revisione dello statuto cittadino, trova in tale testo pieno riconoscimento delle proprie tradizionali attribuzioni, con specifico riguardo all'amministrazione della giustizia. Sebbene la redazione statutaria dei tempi di Azzone sia andata perduta, le disposizioni che in essa disciplinavano lo svolgimento del processo sono facilmente ricostruibili. Giova precisare infatti che volontà del Visconti, palesata nel superstite proemio, è stata quella di rimettere in vigore l'antico statuto di Galeazzo²⁰. Malgrado anche questo non si sia conservato, vi sono valide ragioni per ritenere che esso abbia fatto da modello al codice statutario entrato in vigore nel 1323, questo interamente noto²¹; come note sono le modifiche e le integrazioni apportate dagli statuari tra il dicembre 1336 e il gennaio 1337, in quanto trascritte in appendice al manoscritto dello statuto del 1323²².

Orbene, lo spoglio di questo testo e delle aggiunte volute da Azzone mostra chiaramente che, quantomeno sul piano dello *ius municipale*, la disciplina del processo civile non ha subito modifiche di rilievo rispetto ai decenni immediatamente precedenti. Per quel che interessa l'oggetto specifico delle presenti indagini, istituto cardine sia del giudizio di primo grado sia del procedimento d'appello continua a essere il *consilium sapientis iudiciale*, i cui caratteri principali sono ancora l'obbligatorietà e la vincolatività, in quanto l'autorità giurisdicente ha l'obbligo di richiederlo, qualora vi sia l'istanza di almeno una parte, e di uniformare ad esso la propria sentenza. Inoltre, conformemente a una tradizione ormai pluridecennale, soltanto i membri del locale Collegio dei giudici possono essere investiti della consulenza²³.

vendita del 2 ottobre 1347, edita in RM, IV, doc. 1219.

²⁰ *Supra*, nota 17.

²¹ Sui rapporti tra il testo del 1323 e lo statuto di Galeazzo, vedi FUGAZZA, *Diritto istituzionali e giustizia*, cit., pp. 256-258.

²² *Statuto 1323*, ff. 109r- 115v.

²³ Per un riferimento alle rubriche, *Supra*, note 3 e 4.

Il ruolo di assoluto spicco che i *capitula* statutari testé presi in esame riservano ai giudici collegiati risulta ulteriormente rafforzato dalla disposizione che individua negli appartenenti al *Collegium iudicum* gli unici legittimati a ricevere delega alla cognizione delle cause da parte dei magistrati cittadini. In virtù di detto capitolo – che, già presente nello statuto del 1323, non subisce modifiche da parte degli statutari di Azzone – qualora sussista la volontà di entrambe le parti, l'autorità giudicante ha infatti facoltà di delegare ad altri i processi appartenenti alla propria giurisdizione purché scelga come delegato un giudice del Collegio, pena la nullità del provvedimento²⁴.

Alla luce di quanto è finora emerso, appaiono dunque chiare le molteplici attribuzioni dei giudici piacentini. Legittimati a rendere pareri vincolanti in veste di consulenti e talvolta delegati all'intera attività di cognizione delle cause, essi detengono il monopolio dell'amministrazione della giustizia civile.

Durante gli anni della signoria di Azzone, anche l'assetto delle istituzioni cittadine e in particolare degli uffici investiti delle funzioni giudiziarie resta pressoché immutato rispetto all'immediato passato. Tra gli ufficiali che affiancano il podestà, competenti a conoscere delle controversie civili sono ancora i due *iudices* del banco del Cervo e del Grifone, le cui prime tracce nel patrimonio documentario superstite risalgono agli inizi del XIV secolo²⁵.

2.3 Uno sguardo alla prassi.

Se dunque lo statuto vigente a Piacenza negli anni della signoria di Azzone, per quel che concerne la disciplina del processo civile di primo e secondo grado e l'organizzazione degli uffici preposti all'amministrazione

²⁴ “Nullus iudex vel aliquis officialis comunis Plac(entie) possit delegare aliquam causam vel litem alicui absque consensu utriusque partis. Et si utraque pars consenserit, possit delegare alicui ex iudicibus de collegio iudicum Plac(entie) et non aliter, quod si secus factum fuerit non valeat ipso iure”. *Statuto 1323*, Libro II, Rubrica LIII, *Quod non possit fieri delegacio absque consensu partis*, f. 23r.

²⁵ A proposito di questi giudici cittadini e delle loro competenze, vedi FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia*, cit., pp. 271-273.

della giustizia, cristallizza la normativa preesistente, l'esame della documentazione superstita mette in luce una prassi che solo in rare occasioni si discosta dalle prescrizioni dello *ius municipale*. Gli atti giudiziari risalenti al periodo che qui interessa, tuttora inediti e conservati presso gli archivi piacentini, non sono molti. Se da essi si escludono poi quelli che non forniscono informazioni utili a ricostruire ruoli e attribuzioni dei giuristi locali, poco più di una decina di atti interessano l'oggetto specifico della presente indagine. Nondimeno, i dati che ne emergono consentono di formulare alcune ipotesi circa il probabile funzionamento dei tribunali della città emiliana negli anni compresi tra il 1337 e il 1339. La quasi totalità delle sentenze promana dalla giurisdizione di ufficiali che si possono qualificare ordinari i quali, contemplati dallo statuto cittadino, a esso conformano il proprio operato. Talvolta le controversie sono decise dal podestà, più spesso le decisioni sono emesse dai due giudici della sua *familia* preposti al banco del Cervo e a quello del Grifone. Secondo un formulario ormai standardizzato, le sentenze riportano per esteso il parere reso dal *consultor* investito della consulenza "super diffinitiva" il quale, in ottemperanza alla normativa municipale, nella quasi totalità dei casi di cui è rimasta memoria appartiene al *Collegium iudicum Placentiae*. È questo un dato che si ricava a volte dal già citato *Album* dei giudici collegiati²⁶, altre volte dal testo stesso della decisione. È il caso, ad esempio, della sentenza emessa il 29 maggio 1338 e successivamente impugnata da Gerardo *de Ziliano*, membro del Collegio e parte in causa, il quale lamenta una serie di pregiudizi che gli deriverebbero dall'esecuzione della decisione²⁷. Ben

²⁶ *Ianacius Cagnolus* e *Oberto Cacia* sono i consulenti investiti della decisione da *Paolo de Nuceto*, giudice e assessore del podestà *Martino Liprandis*, in due distinti processi, rispettivamente del 28 febbraio e del 30 ottobre 1338. ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 83 doc. 41 e cart. 84 doc. 4. Al parere espresso da *Gregorio de Porta* si attiene *Stefano de Venero*, giudice e assessore del podestà *Gasparino de Graviis*, in un giudizio del 28 novembre 1338. ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 84 doc. 60. Per una conferma dell'appartenenza di tali giureconsulti al Collegio dei giudici di Piacenza, *Album antiquorum Doctorum*, cit., pp. 483-484.

²⁷ In primo grado è stata assunta la consulenza vincolante di *Bergognino Malvicinus de Fontana*, anch'egli giudice collegiato. ASPc, *Diplomatico Ospizi civili*, cart. 83 doc. 87 e *Album antiquorum Doctorum*, cit., p. 484.

conoscendo la normativa statutaria e soprattutto le prerogative della corporazione alla quale appartiene, l'appellante chiede che a sue spese sia assunto il parere di un *sapiens* e contestualmente fornisce l'elenco dei giureconsulti di sua fiducia affinché l'autorità giudicante assuma "unum sapientem de Collegio super dicto gravamine"²⁸.

Tra la documentazione superstite ho contato un solo caso in cui un magistrato piacentino disattende la normativa municipale, estromettendo il Collegio dei giudici dalla decisione della controversia. Si tratta del processo celebrato innanzi al giudice delle gabelle - la cui presenza tra gli ufficiali cittadini sarà formalizzata sul piano normativo soltanto con la redazione statutaria di Luchino e Giovanni Visconti - e deciso l'8 maggio 1338 in conformità al parere espresso non già da giureconsulti locali bensì da due *consultores* stranieri, ossia il pavese *Isnardus de Sieberis* e il cremonese Ottolino *de Stavolis*²⁹.

Data l'eccezionalità di detto procedimento nel novero di quelli di cui è rimasta traccia e in considerazione altresì del fatto che anche gli arbitrati sono sempre affidati a giudici locali³⁰, si può dunque credere che anche sul piano della prassi il ceto giuridico piacentino negli anni del dominio di Azzone Visconti riesca a conservare quel ruolo di assoluta preminenza nella gestione degli affari giudiziari che già lo statuto gli riconosce.

3 La signoria di Giovanni e Luchino Visconti.

3.1. Le riforme statutarie.

Ad Azzone, morto nell'agosto 1339, succedono gli zii paterni, Luchino e Giovanni.

Durante i primi anni della loro signoria, i giuristi e i giudici di Piacenza sembrano subire un significativo ridimensionamento delle proprie tra-

²⁸ A fronte della richiesta di parte, l'autorità giudicante richiede un parere al giudice *Ianus de Tadis*. ASPc, *Diplomatico Ospizi civili*, cart. 83 doc. 87.

²⁹ ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 81 doc. 30.

³⁰ ASPc, *Diplomatico ospizi civili*, cart. 83 doc. 79 (7 maggio 1338), doc. 88 (31 maggio 1338), cart. 84 doc. 7 (22 luglio 1338). Arbitri sono rispettivamente Corrado *de Cario*, Rufino *de Porta* e Oberto *Cacia*.

dizionali attribuzioni. Finora protagonisti assoluti dell'attività legislativa e giudiziaria, nei primi anni Quaranta vengono infatti completamente estromessi dalla revisione dello statuto cittadino.

Nel corso del dominio di Luchino e Giovanni Visconti la normativa statutaria piacentina è sottoposta ad almeno due riforme. La prima è del 1341. Taciuta dai cronisti, essa è bensì ricordata dagli storici locali Gian Vincenzo Boselli³¹ e Cristoforo Poggiali il quale, nel riportare il proemio del nuovo *volumen statutorum*, informa che esso è stato promulgato il 6 ottobre 1341³². Trascorrono due anni e una nuova riforma viene approvata. Di questa, menzionata come la precedente solo da una parte della storiografia piacentina³³, si conoscono alcuni dettagli grazie a un estratto statutario conservato presso l'Archivio capitolare del Duomo di Piacenza³⁴. Tale estratto, su cui è riportato un *capitulum* relativo al valore che deve essere attribuito sia in giudizio sia in sede stragiudiziale ai documenti completati da un notaio sulla base delle imbreviature altrui, informa che ventidue nuovi statuti, che si aggiungono a precedenti quarantadue capitoli, il 20 giugno 1343 vengono approvati dai vicari generali Iacopo *de Strictis* e Pietro *de Lambertinis*, i quali agiscono su mandato dei *domini*³⁵, e il successivo 24 luglio vengono letti e pubblicati a Piacenza nel Consiglio

³¹ BOSELLI, *Delle storie*, II, cit., p. 23.

³² POGGIALI, *Memorie storiche*, VI, cit., p. 159.

³³ BOSELLI, *Delle storie*, II, cit., p. 24.

³⁴ ACCPC, cassettoni III, citato *supra* nota 14. Per l'edizione di tale estratto, FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia*, cit., pp. 397-399.

³⁵ È quanto si ricava dalla *completio* del notaio: "Ego Martinolus Madalinus, filius condam Bazochi, notarius et scriba dominorum Mediolani, predicta statuta que sunt scilicet prima capitula .XLII. et secunda scilicet nova .XXII. subsequencia primis in foliis .XXII. computato folio presenti de consensu et mandato predictorum magnificorum dominorum Mediolani provisata et aprobata per nobiles et sapientes milites dominos Iacobum de Strictis et Petrum de Lambertinis legum doctorem vicarios dictorum dominorum generales et maiores de ipsorum dominorum Iacobi et Petri mandato et impositione per eos inde facta ex parte dictorum dominorum ad confirmandum fideliter me scripsi et signum meum apposui. Sub anno dominice nativitate currente .MCCCXLIII., .XI. indic(ione), die sabbati .XX. iunii". FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia*, cit., p. 398.

generale dei centottanta *sapientes*³⁶. Unendo le varie informazioni testé raccolte, sparse in fonti diverse, documentarie e storiografiche, edite e inedite, sembrerebbe quindi ragionevole ipotizzare che nel 1341 Luchino e Giovanni Visconti realizzino una prima revisione dello statuto attraverso la promulgazione di quarantadue *capitula* e che nel 1343 ne approvino una seconda e ultima – alla luce quantomeno dei dati offerti dalla documentazione superstite – aggiungendo ulteriori ventidue statuti al testo vigente. Con buona probabilità detti ventidue *statuta* sono trascritti senza data e senza autenticazione notarile sull'unico testimone del codice statutario del 1323³⁷.

Ai due Visconti sembrerebbe dunque attribuibile non già una riforma complessiva dello statuto piacentino quanto piuttosto un duplice intervento di emenda, di correzione e di integrazione del *liber statutorum* vigente, il cui corpo principale, è bene ricordare, è costituito dallo statuto di Galeazzo del 1320, successivamente modificato da Azzone. Artefici di tale attività legislativa sono soltanto uomini legati alla corte: anzitutto i già menzionati vicari generali Iacopo *de Strictis* e Pietro *de Lambertinis*. Entrambi giuristi, fanno parte della *curia dominorum*³⁸. Il primo è già noto alla storia di Piacenza. Piacentino di origine e membro del locale Collegio dei giudici negli anni Trenta, come accennato, figurava tra i testimoni all'atto di dedizione della città emiliana ad Azzone³⁹. In pochi anni è riuscito a

³⁶ “Lecta et publicata fuerunt suprascripta statuta nova et addiciones factis suprascriptis statutis et confirmacio et aprobacio facta de ipsis per suprascriptos excelsos dominos nostros dominos Mediolani, Plac(entie) et cetera in pleno et generali consilio centumoctuaginta sapientum civitatis Plac(entie) congregato in capela comunis Plac(entie) ut moris est presente viro domino Sagino de Inzigneris de Papia iuris utriusque peryto vicario nobilis militis domini Iohannis de Bexozero honorabilis potestatis civitatis Plac(entie) pro suprascriptis excelsis dominis et ancianis mensis iulii per me Obertum Gazotum de Arquato imperiali auctoritate notarium .MCCCXLIII., indic(ione) .XI., die .XXIII. mensis iulii et per ipsum consilium approbata, omologata et confirmata”. FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia*, cit., p. 398.

³⁷ *Statuto 1323*, ff. 117r-120v. In argomento, FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia*, cit., pp. 245-246.

³⁸ STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., pp. 313-315.

³⁹ *Supra* § 2.

compiere una brillante carriera raggiungendo i massimi vertici dell'amministrazione viscontea. In ragione di quanto è riportato sull'estratto statutario sopra menzionato, alla luce del quale le riforme dei primi anni Quaranta sono state non soltanto "aprobata" ma anche "provisa" da detti vicari, a loro sembrerebbe attribuibile l'effettiva opera di revisione dello statuto. Un'attività, questa, condotta a Milano con la collaborazione anche di un notaio della cancelleria viscontea, Martinolo *Madalinnus*, incaricato della redazione del testo statutario⁴⁰.

Sono trascorsi pochi anni dalla signoria di Azzone, eppure i nuovi *domini* informano la propria politica legislativa a criteri distanti da quelli che hanno guidato le scelte del loro predecessore. Mentre quest'ultimo per riformare gli statuti cittadini si è avvalso in via esclusiva di una commissione composta da cittadini piacentini, alcuni dei quali erano giudici collegiati, Luchino e Giovanni decidono invece di estromettere il ceto giuridico locale dall'attività statutaria che viene affidata solo a *legum doctores* della loro curia e a un notaio della loro cancelleria.

3.2. Il nuovo volumen statutorum.

La politica di esautoramento dei giuristi e dei giudici piacentini che ha guidato Luchino e Giovanni Visconti allorché si è trattato di riformare lo statuto municipale in parte ispira le disposizioni riguardanti il processo civile e le attribuzioni del *Collegium iudicum Placentiae*. Questi, come dirò tra breve, per la prima volta viene sottoposto a un controllo del proprio operato quando è investito della consulenza nelle cause più importanti ed è altresì totalmente estromesso dalla gestione delle controversie di ammontare più modesto.

Il *volumen statutorum* entrato in vigore nella città emiliana durante gli anni del dominio di Luchino e Giovanni è riportato da un solo testimone

⁴⁰ Potrebbe trattarsi dello stesso Martinolo che, utilizzando solo il nome proprio, sottoscrive una lettera patente del 30 agosto 1341 e che Maria Franca BARONI ha annoverato tra i cancellieri di Luchino e Giovanni. In argomento, M. F. BARONI, *La formazione della cancelleria viscontea*, «Studi di storia medioevale e di diplomatica», II (1977), pp. 97-191: 128.

manoscritto⁴¹, il cui corpo principale è costituito da una copia del testo approvato il 24 luglio 1343, mutila dei libri III, IV e V⁴², realizzata nel 1381 dal notaio Bartolomeo *Gnechus de Ternullo*⁴³.

Da un esame del secondo libro, interamente dedicato al rito civile,

⁴¹ BCPC, ms. Pallastrelli 30. Sui caratteri paleografici di tale manoscritto, RIVA, *Piacenza*, cit., pp. 375-376, dove viene tuttavia attribuito al periodo della signoria di Azzone.

⁴² Confermando i dati tramandati dall'estratto statutario in ACCPC, cassettoni III, al termine del primo libro si legge: "Lecta et publicata fuerunt suprascripta et infrascripta que dicuntur et fuerunt statuta nova per Obertum Gazotum notarium .MCCCXLIII., inditione undecima, die .XXIII. mensis iulii, ut continetur scriptura scripta in statutis seu volumina statutorum comunis Plac(entie) per dictum Obertum Gazotum notarium". BCPC, ms. Pallastrelli 30, f. 25. Che il testo riportato dal codice in oggetto sia una copia incompleta dello statuto risalente al dominio di Luchino e Giovanni Visconti è un dato che si ricava, oltre che dalla nota posta a chiusura del primo libro e testé trascritta, dai molteplici riferimenti ai due *domini* sparsi in pressoché tutto il *volumen statutorum*. Tra i numerosi capitoli che contengono richiami alla signoria dei due Visconti merita qui segnalare la rubrica *De observatione statutorum presentis voluminis et quod omnia alia statuta sint cassa* che, trascritta alla fine dello statuto senza soluzione di continuità con i *capitula* precedenti, stabilisce che: "Ut omnes circha statuta comunis Plac(entie) perplexitates, altercationes et dubia de medio perpetuo auferantur, volumus et statuimus et declaramus quod statuta presentis voluminis dictorum dominorum magnificorum dominorum Iohannis et Luchini fratrum Vicecomitum de mandato, consensu et voluntate compillata et in ordine sex librorum composita (...) sint firma et inuolabiliter Deo perpetuo in civitate Placen(tie) et districtu obseruentur". BCPC, ms. Pallastrelli 30, f. 72v.

⁴³ Il testo dello statuto si conclude infatti con la seguente autenticazione: "Finitum est hoc volumine statutorum per me Bartolomeum Gnechum de Ternullo notarium .MCCCLXXXI., inditione quinta, die .XVIII. mensis novembris circha horam vigessimam". BCPC, ms. Pallastrelli 30, f. 72v. Il codice in parola nel XV secolo fu posseduto dal notaio Guglielmo *Mazoli*, il quale di suo pugno vi aggiunse alcuni decreti viscontei. A titolo di esempio, Guglielmo *Mazoli* scrisse e autenticò la copia del decreto del 17 aprile 1441 riportata dopo il proemio dell'antico statuto di Galeazzo Visconti di mano del notaio Bartolomeo *Gnechus de Ternullo*: "Ego Guilielmus Mazoli notarius suprascriptas litteras et decreta ex eorum registro (...) extrassi et ita subscripsi". BCPC, ms. Pallastrelli 30, f. 5r. Per osservazioni sul manoscritto in parola e su Guglielmo *Mazoli*, F. LEVEROTTI, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo – sforzesco*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 143-191.

emerge chiaramente come le riforme degli anni 1341-1343 non apportino modifiche consistenti allo svolgimento del giudizio ordinario, sia in primo grado sia in appello. Le disposizioni concernenti l'avvio del processo, la fase istruttoria, i mezzi probatori e in genere i termini processuali restano infatti immutate rispetto alle redazioni precedenti. Il *consilium sapientis* rimane tuttora istituto cardine, tanto che, in ossequio a una normativa ormai secolare, qualora vi sia la richiesta di almeno una parte, continua a essere obbligatorio e vincolante sia ai fini della pronuncia della sentenza definitiva sia nel caso in cui l'autorità giurisdicente debba decidere questioni incidentali e, fatto degno di nota, può essere richiesto soltanto a membri del Collegio dei giudici di Piacenza⁴⁴. Tuttavia, alcuni capitoli introdotti *ex novo* da Luchino e Giovanni, come anticipato, sottopongono l'operato dei giudici collegiati a un controllo che investe il merito della loro attività di consulenti. Fino allo statuto degli anni Quaranta, il legislatore statutario di Piacenza non si è mai preoccupato di definire e delimitare i contenuti del parere reso dal *consultor*, limitandosi a sanzionare con la perdita del compenso la mancata prestazione del *consilium* richiesto entro i termini fissati. I due Visconti invece intervengono sui contenuti della consulenza, arginando l'autonomia del giurista dotto e dunque del Collegio professionale al quale appartiene. Essi stabiliscono infatti che il parere deve essere reso per iscritto, deve essere chiaro e dunque intelligibile all'autorità giurisdicente e soprattutto deve risolvere la lite, individuando in maniera certa il vincitore e il soccombente. Il *consultor* è altresì obbligato a liquidare le spese processuali e a calcolare la tassazione delle stesse⁴⁵. Ap-

⁴⁴ Ms. Pallastrelli 30, Libro II, Rubrica *De iudiciis*, Rubrica *De appellationibus*, Rubrica *Teneatur iudex pronunciare et sequi consilium sapientis*, Rubrica *Teneatur iudex dare consilium sapientis expensis petentis*, Rubrica *Quod debeant dari confidentes et non suspecti*.

⁴⁵ Ms. Pallastrelli 30, Libro II, Rubrica *De iudiciis*: "Et quiconque unus vel plures fuerint assumpti ad consulendum diffinitive teneantur deposito salario, quod salarium stet in deposito nec consultori detur donec ipse consultor consilium suum infra t(em)pus instantie dederit in scriptis apud acta iudicis, utraque seu altera parte instante dare consilium suum in scriptis clarum et certum, per quod consilium appareat quis obtinuerit et quis subcubuerit in ipsa causa, cum taxatione et expressa certa quantitate expensarum in quibus victus victori fuerit condemnandus et etiam expensarum ipsius consultoris que sibi restituantur per partes".

parentemente la disposizione testé citata nulla sembra aggiungere ai capitoli preesistenti, limitandosi a esplicitare ciò che sia sul piano normativo sia nella pratica dei tribunali locali è invalso da parecchio tempo, ossia il fatto che il *consultor* e non il magistrato cittadino decide il merito dei giudizi. Tuttavia, a un esame più attento l'obiettivo del capitolo in parola non è tanto di recepire e di meglio specificare la normativa pregressa. Esso è piuttosto finalizzato a vincolare l'attività del *sapiens*, obbligandolo ad addivenire sempre e comunque a una decisione del caso controverso. Ciò che i signori vogliono scongiurare, sebbene nel testo dello statuto non se ne faccia menzione, è probabilmente il rischio che il consulente, lautamente pagato, non ottemperi al compito a lui *commissus* e rediga un parere di *non liquet*, declinando di fatto ogni responsabilità⁴⁶.

Le riforme statutarie in esame, se non sovvertono il ruolo tradizionale dei giudici collegiati piacentini, mirano nondimeno a una loro maggiore responsabilizzazione. Investiti della consulenza, qualora non decidano il merito della lite nei termini previsti, detti *iudices* devono essere condannati a una pena pecuniaria di sessanta soldi e alla perdita del compenso, il quale, è opportuno precisare, proprio per espressa disposizione dello statuto degli anni Quaranta, che in questo se non innova quantomeno precisa la normativa precedente, può essere corrisposto solo dopo che il *consultor* ha depositato il proprio *consilium*⁴⁷. A conferma dell'orientamento politico della signoria, preme osservare che ora la responsabilità del giu-

⁴⁶ Un'eventualità, questa, tutt'altro che remota, tanto che era stata contemplata e ammessa, per rimanere nei territori del dominio visconteo, dallo statuto di Bergamo redatto nel 1331 durante la dominazione del re Giovanni di Boemia. Alla rubrica *De consiliis dandis per iudices collegii et quod ad hoc cogi possint*, detta redazione, dopo aver statuito in capo a "quilibet iudex" del Collegio cittadino l'obbligo di rendere il parere che gli fosse stato richiesto, aveva concesso al medesimo la possibilità di sottrarsi a detto dovere di consulenza giurando che "sibi non liquere de causa, satisfacto etiam de salario competentium". *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. Storti Storchi, Milano 1986, p. 107. Tale rubrica è stata recentemente presa in esame da A. GROSSI, *Consilium sapientis e giurisperiti a Lodi tra Due e Trecento*, «Archivio Storico Lombardo», CXXX (2004), pp. 11-41: 24, n. 33.

⁴⁷ *Supra* nota 45 e testo corrispondente.

dice collegiato impegnato quale consulente nel processo si estende anche al comportamento meramente colposo, al punto che egli è tenuto a rifondere alle parti le spese sostenute nel corso del giudizio qualora per semplice negligenza abbia omesso di rendere il parere entro il termine statuito⁴⁸. Tutte le disposizioni esaminate devono trovare applicazione anche nel giudizio d'appello, in seno al quale ai due *domini* è riservato il potere di modificare secondo il proprio libero arbitrio la pena per il *consultor* inadempiente⁴⁹.

Fin qui le novità concernenti il rito ordinario, applicato a tutte le cause di valore superiore alle venticinque lire. Anche in ordine alle controversie di ammontare inferiore Luchino e Giovanni Visconti apportano modifiche allo statuto piacentino. Mentre in forza delle redazioni precedenti, al di sotto della soglia delle venticinque lire, i giudici dovevano applicare sempre il rito sommario, con l'obbligo di richiedere un *consilium sapientis* su istanza di parte, lo statuto approvato nel 1343 prevede per le cause più modeste, di valore inferiore ai quaranta soldi, il totale esautoramento del Collegio dei giudici. In tali casi l'autorità giudicante deve seguire un tipo di procedimento che può definirsi 'sommarrissimo', privo di qualsivoglia formalità, la cui conduzione è rimessa alla sua libera discrezionalità, con l'unico vincolo rappresentato dal divieto di avvalersi di un consulente⁵⁰. La sentenza emessa al termine di un siffatto giudizio

⁴⁸ Ms. Pallastrelli 30, Libro II, Rubrica *De iudiciis*: "ipse consultor teneatur ad restituendum partibus omnes expensas factas in illa causa in qua fuerit assumptus, si eius defectu vel negligentia suum consilium infra t(em)pus instantie non dederit apud acta, ut predictum est".

⁴⁹ Ms. Pallastrelli 30, Libro II, Rubrica *De appellationibus*, dove è ripetuta la stessa disposizione, trascritta *supra* nota 48, che estende la responsabilità del consulente all'ipotesi di negligenza, con l'ulteriore precisazione che in secondo grado la sanzione può essere aumentata o diminuita "arbitrio dominorum Iohannis et Luchini prelibatorum".

⁵⁰ Ms. Pallastrelli 30, Libro II, Rubrica *De iudiciis*: "In omni vero causa et lite seu questione que est quadraginta sol(dorum) Plac(entinorum) vel infra possit iudex rationis procedere, cognoscere, terminare et diffinire sumarie et de plano, sine figura et strepitu iudicii, diebus feriatis et non feriatis, sine libello vel petitione seu memoriali in scriptis et absque aliqua instantia, prout et sicut dicto iudici placuerit et videbitur expedire, et absque aliquo consilio sapientis assumendo".

non può essere impugnata né con un ricorso in appello né con una *querela nullitatis*⁵¹.

Alla luce dei capitoli statutari qui presi in esame, appare chiaro come, rispetto al passato anche più recente, il *Collegium iudicum* piacentino debba rapportarsi ora a una normativa che mira ad arginarne l'autonomia e a ridurre i poteri. Tuttavia, se si confrontano i *capitula* in parola con le disposizioni che negli stessi anni i Visconti adottano in altri centri del loro dominio, l'impressione che si ricava è che la signoria mantenga nei confronti del ceto giuridico della città emiliana un atteggiamento tutto sommato di favore. A Milano, ad esempio, tra il 1341 e il 1345 Luchino e Giovanni promulgano una serie di decreti che chiaramente sono tesi a ridurre drasticamente l'ingerenza del Collegio dei giureconsulti nella gestione degli affari giudiziari⁵². Sebbene dopo l'iniziale abrogazione nel 1341 dello *statutum* sul *consilium sapientis* siano costretti, verosimilmente a fronte delle reazioni dei giuristi locali, a mitigare il proprio atteggiamento di ostilità nei loro confronti, nel maggio 1345 con un decreto che rappresenta un attacco "al prestigio del collegio e all'autorità dello statuto municipale"⁵³ rimettono alla libera discrezionalità dei magistrati la decisione circa l'opportunità di ricorrere al *consilium sapientis* nelle cause in cui è parte il comune di Milano o la signoria. Nessun provvedimento così radicale, stando almeno ai dati che si possono ricavare dalle fonti superstiti, entra in vigore a Piacenza nel periodo ora in esame. Il processo civile e le attribuzioni dei giudici collegiati continuano infatti a essere regolati dallo statuto cittadino il quale, modificato in talune sue disposizioni, resta pur sempre ancorato alla tradizione e il *Collegium iudicum*, pur con i limiti visti, riesce a mantenere un ruolo di spicco nell'esercizio del potere giudiziario conservando per tutte le cause di va-

⁵¹ Ms. Pallastrelli 30, Libro II, Rubrica *De iudiciis*: "Quod nullus possit interponere appellationem seu nullitatem vel gravamen seu petitionem sapientis a sententia que per ipsum iudicem in dicta causa, lite seu questione fuerit lata usque ad dictam quantitatem quadraginta sol(dorum) Plac(entinorum) vel infra, aliquibus aliis statutis comunis vel iuribus in contrarium loquentibus non obstantibus".

⁵² Per un esame dettagliato dei provvedimenti adottati a Milano negli anni che qui interessano, STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., pp. 323-333.

⁵³ Così STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., p. 332.

lore superiore ai quaranta soldi il prestigio e le funzioni che il diritto municipale da circa un secolo gli riconosce.

3.3. I giudici piacentini tra giustizia comunale e giustizia signorile nelle sentenze superstiti.

Per gli anni della signoria piacentina di Luchino e Giovanni Visconti e per il periodo in cui quest'ultimo dopo la morte del fratello rimane il solo *dominus* della città restano alcune decine di sentenze civili, quasi tutte inedite. I dati che esse sottopongono all'attenzione dello storico meritano rilievo, in quanto indicativi di trasformazioni che interessano il concreto svolgimento della giustizia civile. Se fino agli anni Quaranta del Trecento, come emerso in precedenza, le corti piacentine informano la propria attività alle prescrizioni dello statuto cittadino, a partire all'incirca dalla metà del secolo la procedura osservata nei tribunali della città emiliana non sempre corrisponde alle disposizioni del diritto municipale rivelando l'esistenza di rapporti tra i vari organi investiti di funzioni giurisdizionali più complessi di quanto il solo *volumen statutorum* non lasci intendere.

A parte due casi che esaminerò in seguito, tutti i giudizi dei quali si è conservata la documentazione sono incardinati innanzi al podestà e agli *iudices* della sua *familia*, vale a dire i giudici del banco del Cervo e del Grifone, il giudice dei malefici, competente anche in ordine a talune controversie civili⁵⁴, e il giudice delle gabelle.

Quando il processo è celebrato innanzi a detti magistrati ordinari, quasi sempre costoro, sia per decidere questioni incidentali sia per pronunciare la sentenza definitiva, si rivolgono a un consulente esterno alla corte, ancorando così il proprio operato sia alla normativa statutaria sia alla prassi precedente. Talvolta si dice espressamente che il parere è stato richiesto su istanza di parte⁵⁵, più spesso la sentenza non fa alcun riferi-

⁵⁴ Ad esempio in materia di acque e di rivi. BCPc, Ms. Pallastrelli 30, Libro II, f. 32rv.

⁵⁵ È il caso, a titolo di esempio, del processo, di cui non è dato conoscere l'oggetto, che vede contrapposti *Vicedominus Cotarellus* da un lato e la madre *Caracossina* dall'altra. Il 12 maggio 1346 viene assunto, a spese di *Vicedominus*, il quale lamenta di essere eccessivamente gravato da un provvedimento dell'ufficiale giudicante, il parere del giudice Saracino *Silernus* e del *legum doctor* Federico *Cuppalata*. Il fatto che si indichi la parte sulla

mento alla volontà delle parti quale elemento che ha dato impulso all'assunzione del *sapiens*. Un fatto, questo, che induce a ritenere possibile che il magistrato abbia rimesso la decisione al *consultor* in assenza di un'espressa sollecitazione dei litiganti⁵⁶. Quale che sia la procedura seguita, due dati emergono con chiarezza dagli atti: il *consilium sapientis* rimane anche nella prassi di questi anni istituto centrale nell'amministrazione della giustizia civile e il Collegio dei giudici ne mantiene il controllo. In tutti i casi nei quali le magistrature cittadine per la decisione della controversia si affidano a consulenti esterni costoro risultano infatti appartenere al *Collegium*. È questo un dato che si ricava a volte dal titolo di *iudex* che affianca il nome del *consultor* altre volte dal già citato elenco dei giudici collegiati piacentini⁵⁷. A fugare ogni dubbio, in un caso è la stessa autorità giudicante a stabilire che deve essere assunto "unum sapientem de Colegio iudicum Placentie ad videndum et consulendum"⁵⁸. I pareri, che

quale gravano le spese per la consulenza induce a ritenere verosimile che sua sia stata la richiesta di assunzione del *sapiens*, in conformità peraltro alle disposizioni dello statuto cittadino. ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 105 doc. 78.

⁵⁶ Che l'istanza di parte, benché richiesta dalla normativa municipale ai fini dell'assunzione del *consilium sapientis*, non sia ritenuta elemento indispensabile nella prassi delle corti cittadine è un dato messo in luce, con specifico riguardo a Milano, da A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani*, cit., pp. 1-46: 23-24.

⁵⁷ I membri del Collegio che negli anni che qui interessano sono costantemente assunti come consulenti sono: Rolando *Pezancarius* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 86 doc. 14, cart. 88 doc. 29); Nicolino *de Rozo* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 87 doc. 114, cart. 88 doc. 29); Bernardo *de Castro Arquato* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 90 doc. 71, cart. 92 doc. 84); Iacopo *Claponus* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 91 doc. 7); Obertino *de Arellis* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 92 doc. 6); Rufino *de Surdis* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 92 doc. 14); Guglielmo *Vicedominus de Bosso* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 92 doc. 84, cart. 103 doc. 16, cart. 129 doc. 2); Rufino *de Porta* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 95 doc. 27); Ludovico *de Rizzolo* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 97 doc. 35); Rufino *de Rustigaxio* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 103 doc. 40, cart. 105 doc. 52); Federico *Cuppalata* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 105 doc. 78); Saracino *Silernus* (*ibidem* e cart. 117 doc. 51); Gerardo *de Ziliano* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 106 doc. 46); Gasparino *Brachifortis* (*ibidem*).

⁵⁸ ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 106 doc. 46.

sono riportati per esteso e che sono parte integrante delle sentenze, sono vincolanti e dettagliati. È sempre il giurista dotto, quantomeno nei processi di cui è rimasta memoria, a deciderne il merito. In nessun caso viene reso un *consilium* di *non liquet* e talvolta, sia nel rispetto dello statuto municipale sia a dimostrazione del potere di cui è titolare, il *consultor* detta espressamente il dispositivo che dovrà essere emesso⁵⁹.

Restano tuttavia tracce anche di controversie decise dagli ufficiali cittadini senza il ricorso ai *consilia* dei giudici collegiati. Si tratta di casi sporadici che rappresentano una minoranza nel novero delle fonti superstiti⁶⁰. Stante il silenzio degli atti, non si è in grado di stabilire se l'estromissione del Collegio sia dipesa dalla volontà delle parti o se invece i magistrati abbiano violato le disposizioni statutarie respingendo le richieste dei litiganti volte all'assunzione di un parere esterno. Quali che siano i fatti, i casi in esame sembrerebbero indicativi di quel fenomeno, ampiamente noto alla storiografia, se non di aperta ostilità quantomeno di diffidenza delle istituzioni nei confronti dei giuristi di professione, fenomeno di cui la storia della giustizia in età comunale e signorile ha tramandato molteplici testimonianze⁶¹.

⁵⁹ È quanto si può ricavare, ad esempio, dal parere reso il 25 giugno 1343 dal giudice Ludovico *de Rizzolo* il quale, “vissa (...) petitione et assumptione de ipso facta et vissa et examinatis dictis seu attestacionibus testium productorum et audictis et diligenter intellectis allegationibus et iuribus hinc inde factis et super ipsis omnibus et singulis habita diligenti et matura deliberacione, Christi nomine invocato, dicit et consulit (...) per dictum iudicem suprascriptum pronunciari et declarari debere (...)”. ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 97 doc. 35.

⁶⁰ Nella perlustrazione del patrimonio archivistico ho rinvenuto cinque sentenze emesse dal podestà o da giudici della sua *familia* senza il coinvolgimento dei membri del Collegio dei giudici. Talvolta è segnalato l'avvenuto ricorso a un parere per così dire interno alla corte. È il caso della sentenza pronunciata il 3 ottobre 1340 dal podestà *Buschinus Mantegatius* nella causa che contrappone il Consorzio dello Spirito Santo ai gabellatori piacentini “habito colloquio et consensu omnium aliorum iudicum curie dicti potestatis”. ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 90 doc. 21. Altre volte la decisione è presa senza alcun parere, né interno né esterno alla corte. ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 94 doc. 54; cart. 97 doc. 8; cart. 99 doc. 70.

⁶¹ Sul rapporto tra i giureconsulti e il potere politico, senza pretesa di completezza, cfr. M. SBIRICOLI, *L'interpretazione dello statuto*, Milano 1969, pp. 51-75; M. BELLOMO, *Società*

Fin qui la documentazione relativa ai giudizi celebrati nella città emiliana innanzi ai tribunali cittadini. Sennonché, vi sono prove che anche a Piacenza, analogamente a quanto accade ad esempio a Milano nello stesso torno di anni, la funzione giurisdizionale non è appannaggio esclusivo delle corti locali, le quali devono fronteggiare la concorrenza della curia dei signori. Gli atti superstiti conservano infatti memoria di due processi decisi, non già a Piacenza dai magistrati comunali, bensì a Milano dai vicari signorili. Di entrambi sono rimaste le sentenze. La prima, che pone fine alla controversia tra i Piacentini e Castell'Arquato, è del 23 febbraio 1346 ed è emessa da Pietro *de Lambertinis*, *legum doctor* e vicario generale di Luchino e Giovanni Visconti⁶². La seconda, del 20 dicembre 1350, relativa a una lite tra Piacenza e il monastero di Santa Maria di Quartazzola, è pronunciata dai vicari e giureconsulti Guglielmo *de Meletullo*, *Cabrius de Zamorei* e Giovanni da Alessandria⁶³. In entrambi i casi i giudici applicano il rito sommario senza avvalersi del parere di alcun giurista esterno alla corte, dando prova di una giustizia che, oltre a esautorare completamente il ceto giuridico piacentino, o forse proprio per questo, si rivela più rapida e meno costosa di quella ordinaria che promana dai magistrati comunali.

Gli atti in parola presentano più di un profilo d'interesse. Nel testimoniare una prassi che allinea Piacenza ad altre città sottomesse ai Visconti⁶⁴, essi consentono infatti di ricostruire alcuni aspetti cruciali del

e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'età moderna, Roma 1999⁹, pp. 416 ss; ID., *Società e diritto nell'Italia medievale e moderna*, Roma 2002, pp. 325-330; STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., pp. 307-308.

⁶² Il comune di Castell'Arquato, che è attore in giudizio, lamenta il fatto che il podestà e il giudice dei malefici di Piacenza abbiano avvocato il processo contro alcuni uomini accusati di tumulti. RM, IV, doc. 1199.

⁶³ Il comune di Piacenza, convenuto in giudizio, è accusato di essersi indebitamente impossessato di terreni di proprietà del monastero. RM, IV, doc. 1235.

⁶⁴ A Milano, il funzionamento della *curia dominorum* è attestata già da un decreto di Luchino e Giovanni Visconti del 1341 che, nel sancire l'insindacabilità delle decisioni emesse dai vicari signorili, introduce una netta divaricazione tra la giustizia signorile, svincolata dal rispetto dell'*ordo iuris* e delle disposizioni statutarie relative al *consilium sapientis iudiciale*, e la giustizia ordinaria facente capo agli ufficiali comunali. STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., pp. 323-327.

conflitto tra la giurisdizione che fa capo alla curia *dominorum* e quella dei giudici comunali. Anzitutto appare chiaro che la scelta del tribunale è rimessa alla libera discrezionalità dei consociati e secondariamente che su tale decisione hanno un peso determinante gli indubbi vantaggi che in termini di durata e di costi presenta la giustizia signorile. Emblematica è al proposito la vicenda che contrappone il monastero di Santa Maria di Quartazzola al comune di Piacenza. Quando il cenobio, spogliato di alcune terre, adisce il tribunale presieduto da Stefano *de Tecozziis*, vicario di Giovanni Visconti, il comune, convenuto, eccepisce il difetto di giurisdizione della corte e invoca quella del podestà. Sulla questione il giudice richiede il parere di Signorolo degli Omodei, giurista insigne e futuro *doctor* dello *Studium generale* di Pavia⁶⁵, il quale riconosce ai soli ufficiali comunali la giurisdizione sul caso controverso. A fronte di detto *consilium*, il monastero si rivolge direttamente a Giovanni Visconti con una supplica con la quale chiede che il signore avochi a sé il giudizio in quanto, oberato di debiti, non può permettersi di sostenere le spese di un processo celebrato innanzi ai magistrati piacentini⁶⁶. Il *dominus* accoglie le richieste

⁶⁵ *Memorie e documenti per la storia dell'Università di Pavia e degli uomini più illustri che v'insegnarono*, I, Serie dei rettori e professori con annotazioni, Bologna 1970 (rist. anastatica ed. Pavia 1877-78), p. 27. Su Signorolo degli Omodei, senza pretesa di completezza, A. LATTES, *Due giureconsulti milanesi, Signorolo e Signorino degli Omodei*, «Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e Lettere», XXXII (1899), pp. 1017-1021; A. BELLONI, *Signorolo Omodei e gli inizi della scuola giuridica pavese*, «Bollettino della Società pavese di Storia patria», LXXXV (1985), pp. 29-39; G. P. MASSETTO, *La cultura giuridica civilistica*, in *Storia di Pavia*, III, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente*, II, *La Battaglia di Pavia del 24 Febbraio 1525 nella storia, nella letteratura e nell'arte*. Università e cultura, Milano 1990, pp. 475-531: 500; M. CAVINA, *Inquietudini filoimperiali di Signorolo degli Omodei*, «Clio», XXVIII (1992), pp. 89-101; J. BLACK, *Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of power under the Visconti and the Sforza*, Oxford 2009, pp. 59-62.

⁶⁶ Dopo aver ricordato che “contra petitionem seu libellum predictus syndicus comunis Placencie proposuit excepciones quod non poterat procedi super eo libello quia commissio per vestram dominationem facta in predictum dominum Stefanum (*de Tecozziis* n.d.a.) non se astendebat ad ea que in dicto libello petebantur, negando illum dominum Stefanum vigore dicte commissionis esse competentem iudicem super domini petitione seu libello” e che “dominus Stefanus voluit habere deliberacionem cum domino Signorollo Homodeo legum doctore super predictis exceptionibus, qui (...) interlocu-

dell'attore e rimette la causa a tre dei suoi vicari, i quali sostituiscono Stefano *de Tecozziis*, impegnato a Bologna in un'ambasciata⁶⁷.

Per la prima volta dunque nella storia della giustizia piacentina, quantomeno alla luce delle fonti superstiti, le prerogative, il potere e il prestigio dei giudici collegiati vengono seriamente minacciati. Il *Collegium iudicum*, che fino agli anni Quaranta del Trecento è riuscito a conservare un ruolo di assoluto rilievo nella gestione degli affari giudiziari arginando anche i tentativi di un suo esautoramento messi in pratica dai magistrati comunali, ora si ritrova a dover difendere le proprie attribuzioni da una giustizia signorile che lo vuole estromettere completamente dall'esercizio del potere giudiziario e che agli occhi dei consociati appare indubbiamente vantaggiosa. Se la scelta del tribunale e dunque della procedura è effettivamente rimessa a una libera valutazione di chi adisce la corte, come gli atti fanno intuire, appare evidente che il ceto giuridico cittadino rischia ora di perdere quel potere che ancora lo statuto gli conferisce.

4. Il dominio di Galeazzo II

Nel periodo immediatamente successivo alla fine della signoria dell'arcivescovo Giovanni lo *ius* municipale e la prassi invalsa presso i tribunali piacentini non sembrano presentare novità di rilievo rispetto ai decenni

tus fuit non posse procedi super dicto libello seu petitione”, i procuratori del monastero, “cum sit gravatum multis debitis et expensis et non possit sustinere expensas litigii contra talle comune, ut est comune Placencie, et sic ius dicti monasterii facile posset oprimi”, chiedono che la decisione sul caso sia rimessa a Stefano *de Tivozzis*, il quale deve decidere “sumarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, solla veritate inspecta”. RM, IV, doc. 1235.

⁶⁷ Così Giovanni Visconti risponde alla supplica: “Placet nobis et volumus quod dominus Stefaninus vicarius noster predictus omnes questiones, de quibus in suprascripta petitione fit mencio, cognoscat et eas per se tantum terminet sumarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola veritate inspecta, ut parti parcatur laboribus et expensis, non obstante interlocuzione per eum dominum Stefaninum facta de consilio domini Segnorolli Homodei”. Alcuni mesi dopo, il signore rimette la questione ad altri suoi vicari, specificando che “hoc facimus propter absenciam dicti domini Stefani, qui de nostro mandato se absentavit et ivit ad civitatem Bononie pro nostris factis”. RM, IV, doc. 1235.

precedenti. Oltre a non essersi conservata memoria né di decreti signorili né di riforme dello statuto riguardanti l'oggetto specifico di queste indagini, il dato costante che si ricava dagli atti giudiziari risalenti al dominio di Galeazzo II continua a essere il conflitto tra il *Collegium iudicum* e le magistrature cittadine, le quali talvolta risolvono le controversie sottoposte alla loro cognizione senza coinvolgere i giuristi di professione⁶⁸.

Se si considera che durante il primo decennio del loro governo Bernabò e Galeazzo II, ciascuno nelle città sottoposte al proprio controllo e congiuntamente a Milano, realizzano un profondo rinnovamento del rito civile⁶⁹, l'assenza di provvedimenti riferiti a Piacenza solleva *prima facie* interesse e interrogativi.

Tuttavia, a ben guardare, i principi ispiratori di dette riforme sono i medesimi ai quali da decenni risulta informata la normativa della città emiliana. Qui, infatti, fin dalla redazione statutaria di Galeazzo I del 1320, i legislatori che si sono via via succeduti hanno messo a punto un processo relativamente breve, privo di eccessive formalità, nel quale all'autorità giurisdicente venivano attribuiti il potere e talvolta la responsabilità di evitare che il giudizio, a causa di dilazioni ed eccezioni delle parti,

⁶⁸ Tra le sentenze, tutte inedite, emesse dalle curie locali senza il ricorso al *consilium sapientis iudiciale*, a titolo di esempio, ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 143 doc. 34; cart. 144 doc. 51; cart. 152 doc. 38; cart. 153 doc. 71; cart. 164 doc. 22. Merita tuttavia precisare che anche durante la signoria di Galeazzo II (1355-1378), il ceto giuridico piacentino non viene completamente estromesso dall'amministrazione della giustizia. Molteplici continuano a essere infatti le cause rimesse alla cognizione dei membri del Collegio dei giudici, i quali, ripetutamente investiti delle richieste di consulenze, emettono pareri vincolanti sia nei giudizi di primo grado sia in appello. Tra i nomi dei giudici collegiati i cui *consilia* nel periodo che qui interessa sono riportati per esteso nel testo delle sentenze superstiti ricordo, ad esempio: Lanfranco *de Fontana* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 133 doc. 45), Federico *Cuppalata* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 135 doc. 41), Enrico *de Strictis* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 144 doc. 3), *Vicedominus de Bosso*, Lazzaro *de Porta* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 162 doc. 33), Guglielmo *Vicedominus* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 163 doc. 69) e *Travaninus Baraterius* (ASPc, *Diplomatico Ospizi Civili*, cart. 164 doc. 2).

⁶⁹ In argomento, STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., pp. 337-366.

superasse i termini stabiliti⁷⁰. Se fino ai primi anni Quaranta lo statuto contemplava due tipi diversi di procedura in ragione del valore della controversia, Luchino e Giovanni, come accennato, ne introdussero un terzo. Per le cause di valore fino ai quaranta soldi era previsto un rito sommarissimo, che, avviato senza alcun atto scritto, poteva essere celebrato anche nei giorni festivi. Al giudice era riservata la più ampia discrezionalità nella conduzione del procedimento, con l'unico limite rappresentato dal divieto di ricorrere al *consilium sapientis*⁷¹. Nelle controversie di valore compreso tra i quaranta soldi e le venticinque lire doveva trovare appli-

⁷⁰ Lo statuto del 1323, esemplato sulla precedente redazione di Galeazzo I, al fine di superare certi formalismi del processo di diritto comune, stabiliva, ad esempio, che nel libello introduttivo dovesse essere indicata soltanto la *causa petendi* e non anche il nome dell'azione che l'attore intendeva esperire. Ai medesimi obiettivi di semplificazione della procedura era informata anche la disposizione che, riguardante la *vocatio in ius* del convenuto, lungi dal recepire la distinzione propria del processo romano-canonico tra la fase di presentazione della domanda e la successiva *editio libelli*, individuava il momento di avvio del procedimento più semplicemente nella presentazione al convenuto dell'atto introduttivo. *Statuto 1323*, Libro II, Rubrica *De instancia causarum*, f. 11r. Chiaramente orientati alla configurazione di un processo celere erano altresì i capitoli riguardanti l'ipotesi di contumacia del convenuto. Superando il macchinoso procedimento del primo e del secondo decreto previsto dal diritto comune, lo statuto piacentino contemplava quale reazione alla contumacia un tipo di procedimento che trasferiva immediatamente ai creditori il possesso *iure domini* dei beni del convenuto senza che fosse necessario un precedente possesso tediale. *Statuto 1323*, Libro II, Rubrica *De curatore bonorum*, ff.15v-16v, e Rubrica *De primo et secundo decreto sublato*, f. 21v. Quanto ai termini processuali, già la redazione statutaria del 1320, ripresa nel 1323, stabiliva, ad esempio, che il giudizio sommario, che doveva trovare applicazione ogniqualvolta il valore della causa fosse compreso tra i quaranta soldi e le venticinque lire, non potesse prolungarsi oltre i trenta giorni dalla presentazione della *petitio* iniziale e comminava al giudice che non avesse emesso la sentenza entro detto termine la pena pecuniaria di venticinque lire. *Statuto 1323*, Libro II, Rubrica *De instancia causarum*, f. 11r. Merita precisare che le rubriche testé citate sono rimaste immutate durante la signoria di Azzone Visconti. Per un esame delle disposizioni dello statuto piacentino del 1323 riguardanti il processo civile, FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia*, cit., pp. 287-308.

⁷¹ *Supra*, nota 50 e testo corrispondente. È opportuno ricordare che la previsione di detto rito sommarissimo rappresenta la vera novità della redazione statutaria risalente al dominio di Luchino e Giovanni Visconti. Il giudizio ordinario e il processo sommario erano infatti già contemplati dai precedenti *volumina statutorum*.

cazione il processo sommario. In questi casi il *libellus* introduttivo era sostituito dalla *petitio*, non era prevista la *litis contestatio* e il giuramento di calunnia era ammesso solo su richiesta delle parti e purché entrambe si trovassero a Piacenza o nel distretto. Il giudice, previa istanza di parte e solo ai fini della pronuncia della sentenza, poteva richiedere un parere vincolante a un membro del Collegio dei giudici, a condizione tuttavia che il giudizio non superasse il termine di trenta giorni dall'iscrizione agli atti della *petitio* iniziale⁷². Infine, se il valore della lite superava le venticinque lire, si doveva osservare il rito ordinario il quale doveva essere concluso entro settanta giorni dalla *litis contestatio*, aveva i propri caratteri peculiari nell'*oblatio libelli*, nell'istruttoria piuttosto articolata e nella richiesta del *consilium sapientis* sia per l'emanazione della sentenza sia per la decisione di questioni incidentali⁷³.

Dette riforme risultano ancora vigenti quando Piacenza entra a far parte dei dominî di Galeazzo II e quando costui nel 1355 nei territori del Seprio e della Bulgaria e dieci anni dopo a Novara rinnova il processo civile con il chiaro intento di accelerare e semplificare la procedura⁷⁴.

Orbene, un confronto tra le disposizioni piacentine dei primi anni Quaranta e il decreto entrato in vigore nel contado del Seprio e della Bulgaria rivela non soltanto affinità nei principi ispiratori ma anche e soprattutto sorprendenti contiguità nei contenuti. Il provvedimento del 1355 contempla infatti tre tipi differenti di procedura a seconda del valore della lite⁷⁵ che hanno forti analogie con i tre giudizi vigenti a Piacenza dal tempo del dominio di Luchino e Giovanni Visconti. Sebbene non vi

⁷² BCPc, Ms. Pallastrelli 30, Libro II, Rubrica *De iudiciis*, f. 29v-30r e rubrica *Qualiter intelligatur sumarie et de plano et sine figura et strepitu iudicii*, ff. 42r-43r.

⁷³ Salvo le riforme concernenti il *consilium sapientis iudiciale* esaminate *supra* § 3.2, la redazione statutaria di Luchino e Giovanni Visconti in tema di rito ordinario recepisce la precedente normativa cittadina risalente allo statuto del 1323 e a quello del 1320. Cfr. *Statuto 1323*, Libro II, Rubrica *De instancia causarum*, ff. 11r-12r e BCPc, Ms. Pallastrelli 30, Libro, II, Rubrica *De iudiciis*, ff. 28r-29r.

⁷⁴ A proposito dei decreti viscontei entrati in vigore nei territori del Seprio e della Bulgaria e a Novara, STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., pp. 344-350 e p. 366.

⁷⁵ STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., pp. 344-350.

siano a oggi elementi che consentano di individuare nel processo civile della città emiliana il modello al quale Galeazzo II si è ispirato, vi sono tuttavia valide ragioni per ritenere che egli consideri quel giudizio pienamente idoneo a soddisfare quelle esigenze di celerità e di snellimento del processo alle quali sono orientati i suoi interventi di riforma.

5. Le riforme di Gian Galeazzo.

A Piacenza il processo civile e il ruolo dei giudici collegiati tornano nuovamente al centro degli interessi dei Visconti con Gian Galeazzo, il quale, è noto, proseguendo le riforme avviate in molte città dai suoi predecessori, si propone di ridurre la durata e i costi delle liti, di uniformare le procedure nei centri a lui soggetti e di diminuire l'ingerenza dei collegi dei giureconsulti negli affari giudiziari⁷⁶.

Se si presta fede alla data di alcuni decreti trascritti su due manoscritti piacentini⁷⁷, la città emiliana non solo condivide con il resto del dominio le riforme del futuro duca di Milano ma parrebbe altresì essere il primo centro nel quale Gian Galeazzo avvia il processo di rinnovamento della giustizia civile. È infatti rivolto ai Piacentini il decreto che, datato 6 novembre 1381, con il dichiarato intento di superare certi formalismi procedurali e di fatto escludendo potenzialmente il ceto dei giuristi locali dall'amministrazione della giustizia, si può considerare un'anticipazione delle scelte che il figlio di Galeazzo II tre anni più tardi estenderà a tutti i territori a lui sottomessi. In forza di detto provvedimento, i magistrati di Piacenza sono tenuti a rimettere la decisione di tutte le controversie sottoposte alla loro cognizione a una commissione formata da due o da tre "providi et discreti viri" scelti dalle parti. La nomina del terzo arbitro è solo eventuale e subordinata alla condizione che i primi due non si accordino sulla soluzione del caso controverso entro il termine pattuito. Il decreto in parola nulla dispone né in merito al tipo di procedura né in ordine ai tempi

⁷⁶ STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., p. 369.

⁷⁷ Mi riferisco al *Liber Dominici* conservato presso l'ASPC e al Ms. Pallastrelli 36 della BCPC, due dei testimoni manoscritti dello statuto del 1391. Su entrambi, RIVA, *Piacenza*, cit., pp. 377-382.

che la commissione è tenuta a osservare, limitandosi a stabilire l'insindacabilità della sentenza emessa, che non può essere impugnata né con un ricorso in appello né con una querela *nullitatis*. Al podestà e ai giudici della sua curia sono riconosciuti ampi poteri coercitivi che comprendono anche la facoltà di far incarcerare le parti che si mostrino renitenti al compromesso⁷⁸. Merita precisare che Gian Galeazzo, promulgando il provvedimento in esame, asseconda una precisa istanza del Consiglio dei 120 *sapientes*. Chiaro è infatti il riferimento a un *capitulum* cittadino *de compromissis fiendis* che ha sollevato non pochi dubbi e incertezze in tema di costituzione delle commissioni arbitrali e che il signore, su espressa richiesta dei rappresentanti della città, intende confermare e precisare⁷⁹.

⁷⁸ “Nos dominus Mediolani et cetera comes Virtutum, imperialis vicarius generalis, inter cetera capitula nobis producta pro parte comunis et hominum civitatis et districtus nostri Placen(tie), id est capitulum infrascriptum (...) cui dedimus responsum. Videlicet et primo ad evitandas cavillationes que fieri possunt et possent per cavillatores in fiendis compromissis et comissionibus que fieri debent secundum terminationem consilii generalis centumviginti hominum Placen(tie) (...) quod omnes et singule persone et universitates supposite iurisdicioni domini potestatis Placencie, que requisiverit, petierit vel denunciaverit domino potestati Placen(tie) presenti et futuro vel alicui iudicenti in civitate Placen(tie) et districtu quod compellat aliquam personam vel universitatem iurisdicionis dicti domini potestatis Placen(tie) subditus movere velit contra aliquem vel aliquos dicte iurisdicioni suppositus, quod ipse potestas et iudicens et quilibet eorum successor eo ipso teneatur partes compellere omnibus remediis iuris, etiam per captionem et detemptionem personarum ad compromittendum generaliter et de iure et de facto (...) in duos providos et discretos viros, unde unum pro qualibet parte, tamquam in arbitros et arbitratores et amicabile compositores (...) cum pacto quod ea que dixerint et pronunciaverint non possit reduci vel peti reduci ad arbitrium boni viri nec dici, excipi vel opponi sententiam fore iniquam seu nullam nec ab ea aliquo appellari, querellari et supplicari nec iudicis officium implorari. Et si infra medietatem termini compromissi ipsi duo concordari non possent, quod ad postulationem alterius partium ipse potestas et quilibet iudicens ad quem habebitur recursus teneatur et debeat compellere ipsas partes (...) ad elligendum unum tertium cum ipsis duobus (...) Quare respondentes volumus quod potestas noster Plac(encie) et iudices curie sue abstracti sint ad observandum contenta in dicto capitulo (...). Data Papie die sexto mensis novembris millesimo trecentesimo octuagesimoprimo, quinta inditione”. ASPc, Liber Dominici, f. 265rv.

⁷⁹ *Supra* nota 78 e testo corrispondente.

A Piacenza dunque, quantomeno all'inizio degli anni Ottanta, sono probabilmente le istituzioni cittadine a proporre e invocare una riforma della giustizia civile e ciò, se per un verso offre al signore lo spunto e l'occasione per concretizzare i suoi propositi di rinnovamento, per altro verso testimonia ancora una volta l'annoso e mai risolto conflitto tra gli organi di governo e il ceto giuridico che subisce, ora anche sul piano normativo, un serio e decisivo ridimensionamento del proprio potere.

Trascorre meno di un anno e il 2 agosto 1382, stando almeno a quanto è riportato dal *Liber Dominici*, Gian Galeazzo introduce nella città emiliana un nuovo rito civile⁸⁰. Si tratta del cosiddetto procedimento dei *tres boni viri* che, esemplato su un tipo di procedura già applicata a Como da circa trent'anni, prevede la *commissio* della causa a tre arbitri scelti tra i *confidentes* indicati dalle parti. Tra il 1384 e il 1385, esso verrà esteso a tutti i territori della signoria. Del processo in parola, i cui caratteri peculiari sono peraltro noti⁸¹, mi preme soffermarmi solo su singoli aspetti. In primo luogo, sebbene tra il provvedimento del 1381 e questo decreto sussistano significative differenze, credo che la loro *ratio* possa considerarsi identica: in entrambi i casi l'obiettivo perseguito e raggiunto è di trasformare l'arbitrato nell'unica forma consentita di risoluzione delle controversie civili, realizzando perciò un tipo di giustizia più spedita, che esclude qualsivoglia intervento dei giuristi di professione nella sua gestione. A tale proposito, al fine di fugare ogni possibile dubbio, il 19 aprile 1384 Gian Galeazzo, rivolgendosi nuovamente ai Piacentini, nel confermare l'inderogabilità del provvedimento di due anni prima, vieta espressamente la presenza di giurisperiti tra i membri delle commissioni arbitrali che non possono essere formate nemmeno da *procuratores* o da notai⁸². Un secondo dato che credo meriti risalto è legato al fatto che Piacenza, come anticipato, se è corretta la datazione dei decreti riportati sui manoscritti sopra citati – e non vi sono a oggi elementi che consentano di escluderlo – si presta a essere una sorta di terreno di sperimentazione delle riforme

⁸⁰ ASPc, *Liber Dominici*, ff. 263r-264r.

⁸¹ STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., pp. 369-374.

⁸² ASPc, *Liber Dominici*, f. 264r.

che solo in seguito il *dominus* introdurrà in maniera uniforme in tutti i territori a lui soggetti.

Infine, di particolare interesse, e non solo per la storia della giustizia civile, sono le reazioni che il *decretum* relativo al processo dei *tres boni viri* scatena. In alcuni manoscritti e nell'edizione del 1560 dello statuto del 1391 è riportata la supplica che i Dodici *Sapientes* della città emiliana il 28 settembre 1386 rivolgono a Gian Galeazzo al fine di ottenere la reintroduzione dell'antica disposizione sul *consilium sapientis iudiciale*. Non si può tacere il fatto che tale lettera sia identica a quella inviata al signore dai *Sapientes* pavesi⁸³. Tuttavia, i dati offerti dalle fonti superstiti non sembrano escluderne l'autenticità. La supplica piacentina, come quella pavese pressoché contemporanea, si inquadra in un periodo in cui il *dominus*, a fronte delle lamentele che il suo recente decreto sulla giustizia ha sollevato, si appresta a promulgare un nuovo provvedimento. Diffusasi la notizia di una nuova, imminente riforma del processo, anche a Piacenza si ritiene opportuno chiedere il ripristino delle antiche consuetudini che riconoscevano al Collegio dei giudici un ruolo decisivo nell'amministrazione della giustizia. Di speciale rilievo sono le argomentazioni proposte a sostegno di detta richiesta: i rappresentanti cittadini sottolineano l'attitudine di quella disposizione a garantire a Piacenza e in tutte le altre città sedi di uno *Studium* la qualità dell'insegnamento universitario. Essi in particolare denunciano l'eccessivo carico di lavoro dei *doctores*, impegnati a insegnare e nel contempo a migrare da una città all'altra per prestare consulenze nei processi e costretti dunque a ridurre drasticamente le lezioni per far fronte ai vari impegni, con inevitabile detrimento per l'attività didattica⁸⁴.

⁸³ Pavia, Biblioteca Civica Carlo Bonetta, ms. A.III.30, *Iacobi Sacci Papiensis Volumen. Copia di decreti ducali (XIV-XV sec.)*, f. 160r. STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., pp. 381-382.

⁸⁴ "Ex debito officii nostri notificamus pro utilitate et honore vestris et comunis vestri Placentie quod, licet magnas expensas fieri faciatis pro salariis doctorum forensium nuper augmentatis, tamen Studium quotidia diminuitur, hoc autem contingit quoniam ipsi doctores non possunt insistere ad lecturam et ad questiones et litigia in quibus pro maiori parte insistunt (...). Nam fertur quod non legunt pro medietate illud quod legi consuevit in bonis Studiis, nec operantur ea que requiruntur ad augmentationem Studii. Sentiamus quod decretum a vestra magnificentia in proximo emanandum circha ordi-

Un'osservazione, quest'ultima, che induce a ritenere verosimile l'avvenuta introduzione anche nella città emiliana del decreto del 1385 con il quale Gian Galeazzo, a parziale correzione del precedente provvedimento relativo ai *tres boni viri*, ha ammesso che uno dei tre arbitri possa essere un giurista, purché straniero nella città in cui il processo viene celebrato⁸⁵. Molteplici sono i profili d'interesse della supplica che ho qui brevemente riassunto. Anzitutto, essa sembra fornire la prova dell'esistenza e del funzionamento di uno *Studium* a Piacenza sul finire del XIV secolo, un fatto tutt'altro che pacifico in seno alla storiografia⁸⁶. In secondo luogo, essa dimostra come il ceto giuridico locale abbia ormai piena coscienza della propria identità che intende difendere contro i tentativi dei signori di metterla in discussione.

Le richieste dei *sapientes* sortiscono l'effetto sperato. Il 25 ottobre 1386 il signore riconosce al Collegio dei giudici della città emiliana il monopolio dell'attività consulente e giudicante nelle cause civili. Egli stabilisce infatti che in tutti i processi dovranno osservarsi i tradizionali privilegi e le antiche consuetudini del *Collegium* locale e dunque ai fini della decisione potranno essere assunti come consulenti soltanto giudici collegiati⁸⁷. Il decreto da ultimo menzionato entra in vigore qualche settimana dopo la nota riforma

nem causarum, sit quod semper observatum in civitate Placentie et observatur Mediolano et aliis civitatibus maxime ubi viget Studium et hoc observabatur t(em)pore quondam bone memorie domini genitoris vestri quod questiones committantur civibus de Collegio iudicum civitatis qui onera supportant et que magis congruit ipsis civibus quam forensibus. Unde dignetur vestra celsitudo ordinare in decreto fiendo quod observentur statuta dictorum civium et consuetudines in comissionibus fiendis, unde quod questiones comitti non possint nisi ipsis iudicibus de Collegio distituantur eorum privilegiis et causam habeant vagare ad alienas patrias". ASPc, Liber Dominici, f. 153r. Cfr. anche *Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae*, Placentie, apud Andream Gallum Bibliopolam placentinum, 1560, f. 102r.

⁸⁵ Sul decreto in parola, STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., p. 372.

⁸⁶ L'esistenza di un'università nella città emiliana in questo torno di anni sembra trovare conferma anche in un documento estratto dal libro delle entrate e delle uscite della chiesa di S. Antonino, il quale menziona sotto l'anno 1380 tale Giovanni *de Angucolis, syndicus "Universitatis Studii"* (edito da BOSELLI, *Delle storie*, II, cit., p. 132 n. 7).

⁸⁷ ASPc, Liber Dominici, f. 152v e *Statuta et decreta*, cit., f. 101v.

del 4 ottobre 1386 che, nell'abrogare il precedente rito dei *tres boni viri*, ripristina in pressoché tutti i territori del dominio il ricorso al *consilium sapientis* su richiesta di una o di entrambe le parti del processo⁸⁸.

L'iter normativo che ho qui ripercorso si conclude nel 1391, quando a Piacenza viene promulgato il nuovo statuto voluto da Gian Galeazzo, che, destinato a rimanere in vigore fino all'età napoleonica, per la città emiliana rappresenta l'ultimo testo statutario dotato del carattere dell'ufficialità⁸⁹. In tema di processo civile, tale *volumen statutorum* - nel quale non vi è traccia della testé menzionata riforma del 1386 - se da un lato cristallizza la normativa precedente dall'altro lato introduce alcuni nuovi *capitula* che credo si possano interpretare come un'ulteriore, definitiva vittoria del Collegio dei giudici. I suoi membri, in conformità alle disposizioni che risalgono alla signoria di Luchino e Giovanni e che trovano in tale testo pieno accoglimento, sono estromessi dalla gestione degli affari giudiziari soltanto nelle cause di ammontare più modesto e riescono pertanto a mantenere inalterato il proprio potere. Un'osservazione, questa, che trova ulteriore conferma nella rubrica con la quale per la prima volta nella città emiliana si stabilisce che il giudice investito della consulenza non soltanto deve appartenere al Collegio ma deve altresì risiedere a Piacenza⁹⁰. In tal modo vengono chia-

⁸⁸ STORTI, *Giudici e giuristi*, cit., pp. 383-390.

⁸⁹ Nel 1543, dopo alcuni interventi di modifica parziale del testo vigente, il cardinale Uberto Gambarà, legato pontificio a Piacenza, ordina la realizzazione di una nuova redazione statutaria. Questa, nonostante l'approvazione del rappresentante della Santa Sede, non ottiene il *placet* di papa Paolo III e così, dopo che nel 1560 viene dato alle stampe una seconda volta, il *volumen statutorum* promulgato da Gian Galeazzo nel 1391 resta l'ultimo statuto ufficiale della città emiliana, tanto che viene nuovamente pubblicato nel 1860. *Statuta antiqua comunis Placentiae*, a cura di G. Bonora, in *Statuta varia civitatis Placentiae*, Parmae, ex officina Petri Fiaccadorii, MDCCCLX, pp. 215-463. Sulla tradizione manoscritta e a stampa della redazione statutaria del 1391, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, a cura di L. Fontana, II, Milano-Torino-Roma 1907, pp. 369-375; S. FERMI, *Dove e quando furono stampati i nostri primi statuti*, «Bollettino Storico Piacentino», IV (1909), pp. 177-178; voce *Piacenza*, in *Catalogo della raccolta di statuti* (Biblioteca del Senato della Repubblica), V, a cura di C. Chelazzi, Roma 1960, pp. 342-376; RIVA, *Piacenza*, cit., pp. 377-382.

⁹⁰ *Statuta antiqua*, cit., *Liber secundus*, Rubrica *De confidentibus dandis et suspectis*, p. 271.

ramente tutelati gli interessi corporativi del ceto giuridico piacentino il quale riesce ad arginare anche la potenziale concorrenza dei giureconsulti stranieri e a consolidare ulteriormente il monopolio nella gestione e nella conduzione dei processi civili nella propria città.

6. Osservazioni conclusive.

Quello che si è qui tentato di tracciare è un breve e non definitivo quadro della storia del processo civile piacentino nel corso del XIV secolo. Sebbene molti siano gli aspetti della giustizia che meriterebbero ulteriori approfondimenti, credo che le fonti esaminate consentano alcune prime riflessioni sul complessivo ruolo dei giuristi e dei giudici della città emiliana durante la signoria viscontea.

Un primo dato che mi pare sia emerso chiaramente nel corso delle indagini è che, almeno fino al dominio di Gian Galeazzo, i giudici di Piacenza beneficino di un trattamento di favore da parte dei Visconti. Mentre altrove i giureconsulti reagiscono a interventi normativi volti ad arginare prepotentemente le loro prerogative di ceto, nella città emiliana fino agli anni Ottanta del Trecento non si registrano provvedimenti di tal segno. Gli stessi Luchino e Giovanni, che a Milano mostrano un atteggiamento di aperta ostilità nei confronti dei giuristi cittadini e che pure a Piacenza estromettono completamente gli *irrisperiti* dalle riforme statutarie, quando nel 1343 approvano il nuovo *volumen statutorum* per la parte relativa al processo civile decidono di rimanere ancorati alla tradizione e alla normativa precedente. L'aver escluso il ricorso al *consilium sapientis iudiciale* per le cause di valore più modesto non modifica l'impianto complessivo del processo, la cui gestione resta nelle mani dei giudici collegiati. Anche durante gli anni della signoria di Galeazzo II le prerogative del Collegio dei giudici di Piacenza rimangono pressoché immutate rispetto al passato. Tra le fonti superstiti non vi è infatti traccia né di decreti né di riforme dello statuto che interessino il procedimento civile. Il *dominus*, che altrove modifica anche radicalmente la procedura, nella città emiliana mantiene invece inalterata la normativa vigente.

Non è escluso che all'origine di una simile politica signorile vi sia la precisa volontà di modulare gli interventi legislativi in ragione delle specificità normative e sociali dei centri appartenenti al dominio. Quando i

Visconti conquistano Piacenza, lo *ius municipale* contempla già un tipo di giudizio che presenta quei caratteri di speditezza e di snellimento delle forme ai quali i signori dagli anni Quaranta del Trecento orientano le proprie riforme. Se ciò giustifica, ad esempio, il fatto che Galeazzo II nella città emiliana non apporti modifiche al *liber statutorum*, l'atteggiamento di favore che Luchino e Giovanni riservano al Collegio dei giudici si spiega forse considerando che in quella corporazione i *domini* già dai tempi della signoria di Azzone hanno un proprio potente alleato, che decidono perciò di tutelare riconoscendogli le attribuzioni e le prerogative che da quasi un secolo ne fanno il reale detentore del potere giudiziario.

Se fino agli anni Ottanta, per quel che riguarda l'oggetto specifico di queste indagini, sul piano normativo non è dato registrare riforme radicali, l'esame delle sentenze superstiti ha portato alla luce una prassi che talvolta si discosta dal diritto municipale. Mentre lo statuto attribuisce le funzioni giurisdizionali esclusivamente ai magistrati cittadini, e dunque al podestà e ai giudici della sua *familia*, talvolta su istanza delle parti il processo viene avvocato dai giudici della curia del signore, i quali applicano un tipo di processo che ha nella celerità, nella riduzione dei costi e nel totale esautoramento dei giureconsulti locali i propri caratteri peculiari. Oltre alla concorrenza tra la giustizia signorile e quella che promana dalle magistrature ordinarie, gli atti esaminati hanno rivelato anche la persistenza fino al tardo Trecento di un conflitto tra i magistrati cittadini e i giudici collegiati. Violando le disposizioni del *volumen statutorum*, a volte gli ufficiali preposti all'amministrazione della giustizia estromettono i membri del *Collegium iudicum* dalla gestione del processo e decidono le controversie sottoposte alla loro cognizione senza ricorrere ad alcun *consilium sapientis* che, giova ricordare, la normativa municipale continua a prevedere come obbligatorio e vincolante.

La vera spinta verso l'unificazione delle procedure e l'estromissione dei giudici collegiati dalla gestione degli affari giudiziari è attuata da Gian Galeazzo, il quale, se è corretta la datazione dei decreti trascritti su alcuni manoscritti piacentini, proprio nella città emiliana avvia il processo di profondo rinnovamento del giudizio civile che solo in un secondo momento estenderà a tutto il dominio. Tuttavia, dopo aver orientato i prov-

vedimenti dei primi anni Ottanta verso un deciso ridimensionamento del potere degli *iurisperiti* locali, a fronte di un diffuso malcontento di cui anche e soprattutto i Piacentini si fanno portavoce, il futuro primo duca di Milano è costretto a rivedere le sue scelte e quando nel 1391 approva la nuova redazione statutaria - destinata a essere per Piacenza l'ultima dotata di carattere ufficiale - ripristina le antiche disposizioni in tema di *consilium sapientis iudiciale*. Il Collegio dei giudici, che ancora una volta è riconosciuto come l'unico organo legittimato a rendere pareri obbligatori e vincolanti in tutte le liti di valore superiore ai quaranta soldi, mantiene intatto il proprio tradizionale potere e in virtù di alcuni nuovi *capitula* riesce altresì a tutelare i propri interessi corporativi contro la potenziale concorrenza dei giuristi stranieri.

